



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**  
**Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001,  
n. 231**

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLO OPERATIVO

Procedura di segnalazione  
“Whistleblowing”

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di  
CIM S.p.A in data 5 dicembre 2023

## Sommario

1. Ambito di applicazione.....	3
2. Ruoli e Responsabilità.....	3
3. Principi di riferimento.....	3
4. Oggetto della segnalazione.....	4
5. Procedura di gestione delle segnalazioni .....	4
6. Esame e valutazione delle segnalazioni.....	5
7. Tutela del segnalante.....	5
8. Tutela del segnalato.....	6
9. Informativa privacy.....	6

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

la presente procedura integra quanto previsto nel sistema adottato da CIM, in particolare:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello").

Si prefigge di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. N. 231/01 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

La presente procedura si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, ai dipendenti e collaboratori e a tutti coloro che operino sia all'interno (es. stagisti) che all'esterno (es: consulenti) per CIM e siano sotto il controllo e la Direzione della Società.

## 2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

La presente procedura, in attuazione al D.lgs.n.24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 disciplina la protezione delle persone che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di CIM, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo ed è parte integrante del Modello. La procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione è accessibile in formato elettronico sul sito internet "www.cimspa.it"

## 3. Principi di Riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del Sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- **Conoscenza e consapevolezza** – la procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contest organizzativo;
- **Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato** – tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali;
- **Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in "malafede"** -tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. E' fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. CIM garantisce adeguata protezione delle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonchè ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

- **Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio** – tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

#### 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, si cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società da parte di esponenti di CIM nell'interesse o a vantaggio della Società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basate su voci correnti, inoltre la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare la segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina dei rapporti di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture della Società.

#### 5. Procedura di gestione delle segnalazioni

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al punto 4, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- Segnalazione aperta verso l'indirizzo di posta elettronica **cimspa@legalmail.it** ovvero mediante canale di posta tradizionale c/o sede legale della Società Via Carlo Panseri, 118, 28100 Novara (NO).
- Segnalazione aperta, riservata, ovvero anonima a seconda della modalità prescelta dal segnalante, attraverso la piattaforma "whistleblowing", accessibile al sito internet **<https://www.cimspa.it/whistleblowing>**.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti;

- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione e accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

## **6. Esame e valutazione delle segnalazioni**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'Organismo di Vigilanza svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare deve:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 gg dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere, se necessario, delle integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o in assenza di avviso dalla scadenza del termine di 7 gg dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

Ricevute le segnalazioni l'Organismo di Vigilanza procede all'istruttoria e all'accertamento e ove gli approfondimenti evidenzino situazioni di violazione ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla prima riunione possibile al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire la ricostruzione delle fasi l'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in apposita directory protetta mentre quelli cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito all'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'Organismo medesimo.

## **7. Tutela del segnalante**

La Società, in ottemperanza alla normative di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione di illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione.

Garantire la riservatezza è compito dell'Organismo di Vigilanza e la Società deve garantire che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso fatto salvo che la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio al segnalato o che la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali ecc.)

Nei confronti del segnalante non è consentita, nè tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

## **8. Tutela del segnalato**

CIM adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato.

## **9. Trattamento dei dati personali**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali del segnalante nonché dei soggetti coinvolti nella segnalazione, la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normative vigente in materia di privacy.

In allegato (Allegato 1) l'informativa privacy relativa alle segnalazioni effettuate tramite canale interno.

## **10. Archiviazione della documentazione**

La documentazione raccolta ai fini della gestione della segnalazione dovrà essere correttamente archiviata all'interno del Portale con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo all'Organismo di Vigilanza o a eventuali altri soggetti legittimati da norma interna i termini di conservazione sono di 5 anni.

